

Soggetto imputato:

- Datore di lavoro pubblico Datore di lavoro privato C.S.E. Dirigente
 Responsabile dei lavori Committente Preposto R.S.P.P.
 Lavoratore Altro:

Assoluzione

Condanna: pena detentiva pena pecuniaria

Concorso di colpa: -

Quantum: ravvisate le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione, nonché al pagamento delle spese dei gradi del giudizio, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in sede civile, alle parti civili costituite ed al rimborso delle spese processuali nei confronti delle medesime parti civili

Evento

- Mancata tutela: non infortunio
 Danno materiale: infortunio non infortunio: lesioni morte

Fattispecie

Mentre era intento a svolgere il proprio lavoro al piano secondo, probabilmente inserendo alcune viti in uno dei pannelli di cartongesso già collocati vicino al vano vuoto riservato all'ascensore, vano da cui erano state rimosse le precedenti impalcature servite alla costruzione ed era stata collocata una protezione costituita da due assi incrociate e alcune tavole fino all'altezza di un metro da terra, cadeva e precipitava nel vano vuoto, con un volo di oltre 7 metri prima del suolo, morendo a seguito delle gravi ferite riportate.

Soggetto leso

- Operaio Artigiano Impiegato Imprenditore Altro:

Tipologia del luogo di avvenimento

- Cantiere Fabbrica Ufficio Altro:
 Pubblico Privato

Principio di diritto:

CSP e CSE sono due figure di grande rilievo ai fini della prevenzione infortuni, proprio al fine di assicurare che nei cantieri in cui, come nel caso in esame, operano più imprese, fattore che accentua il rischio di infortuni, sia garantito un efficace coordinamento tra le varie attività, coordinamento indispensabile per controbilanciare il rischio aggiuntivo per la sicurezza rappresentato dalla compresenza di più soggetti e dei rispettivi dipendenti. La posizione di queste figure non si sovrappone a quella degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza del lavoro, ma ad essi si affianca per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia della incolumità dei lavoratori.

In caso di piano generico e non adeguato, pur dando atto che tali caratteristiche del piano di sicurezza possono essere giustificate da una sorta di burocratizzazione routinaria nella redazione di tale documento, che avviene in genere sulla base di testi standardizzati, si sottolinea che tale lacuna può e deve essere colmata attraverso una concreta e puntuale azione di controllo del Coordinatore per l'esecuzione. Azione che costituisce il contenuto tipico e specifico degli obblighi sullo stesso gravanti e la ragione della creazione di tale figura, che non vuole essere, e non è, una duplicazione di quella del datore di lavoro o del responsabile delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi.

Anche ammesso che si sia verificato un malore del lavoratore o una imprudenza dello stesso (che potrebbe aver poggiato un piede sulle assi di protezione del vano scala) resta il fatto oggettivo che la mancanza di una adeguata protezione del medesimo, addebitabile per quanto si è detto all'imputato, ha reso possibile il verificarsi dell'incidente e ciò è sufficiente ad integrare il nesso di causalità.

Note:

Esito: rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Esito sintesi Annullamento senza rinvio Rigetto del ricorso Ricorso inammissibile**Riferimenti sentenza della Cassazione Penale****Anno:** 2008**Numero:** 18472**Sezione:** IV*cod. 56*

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.